

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2019, il giorno sedici Ottobre, alle ore 12:15 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.177 - I.P. 3315/2019 - Tit./Fasc./Anno 15.1.9.0.0/15/2019

AREA SVILUPPO SOCIALE

U.O. SEGRETERIA AMMINISTRAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO (Area sviluppo sociale)

Approvazione dell'Accordo, attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana di Bologna, Unioni e singoli Comuni, per la gestione unitaria e centralizzata delle risorse del fondo regionale disabili per la mobilità casa-lavoro

Città metropolitana di Bologna Area Sviluppo Sociale

Oggetto: Approvazione dell'Accordo, attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana di Bologna, Unioni e singoli Comuni, per la gestione unitaria e centralizzata delle risorse del fondo regionale disabili per la mobilità casa-lavoro.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione

1. approva l'Accordo, attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana di Bologna, Unioni e singoli Comuni, per la gestione unitaria e centralizzata delle risorse del fondo regionale disabili per la mobilità casa-lavoro, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. dà atto che alla sottoscrizione dell'Accordo provvede il Sindaco metropolitano o suo delegato, il quale potrà apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per il buon esito dello stesso;
3. dà atto che agli oneri conseguenti all'adozione del presente atto si provvederà con successivi atti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto sia degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica sia delle norme regolamentari della Città metropolitana.

Motivazioni

La Legge 56/2014 assegna¹ alla Città metropolitana funzioni in materia di promozione e coordinamento dello sviluppo sociale ed economico ed indirizza i nuovi enti a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede², coerentemente al dettato legislativo, che in base ad appositi atti convenzionali, le Unioni ed i Comuni possano delegare loro funzioni alla Città metropolitana³, individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche, avvalersi degli uffici della Città metropolitana definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari.

La Città metropolitana, conformemente a quanto previsto dal proprio Statuto, ha

¹ Ai sensi dell'art. 1 comma 44 lett. e) e comma 86 lett. a) della L. 56 del 7 aprile 2014.

² Si veda art. 20

³ In base a quanto previsto dall'art. 19 dello stesso Statuto.

sottoscritto nell'anno 2015, e poi rinnovato nell'anno 2016, con i Comuni e le Unioni dei Comuni, una convenzione che prevede forme di cooperazione e collaborazione per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni. Tale convenzione individua fra gli ambiti di collaborazione il coordinamento del sistema di welfare metropolitano e della relativa rete dei servizi e rimanda a successivi accordi attuativi la concreta definizione delle forme di collaborazione nelle diverse aree di intervento.

Inoltre, con l'Intesa Generale Quadro fra Regione e Città metropolitana di Bologna, sottoscritta in data 13.1.2016, ai sensi della LR 13/2015⁴, sono stati individuati i compiti e le funzioni prioritarie della Città metropolitana, in cui rientrano la promozione di un nuovo assetto istituzionale del welfare, la definizione di modalità innovative inerenti alla gestione del welfare e viene prevista l'istituzione, presso la Città metropolitana di Bologna, della Conferenza Territoriale sociale e sanitaria metropolitana (CTSSM) "quale strumento per la governance delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie in ambito metropolitano".

La CTSSM opera pertanto su tutti gli argomenti di interesse dei soggetti che agiscono in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario.

Tra le numerose finalità perseguite dai Comuni e delle loro Unioni in stretta collaborazione con i distretti del territorio metropolitano, vi è quella di assicurare il pieno diritto al lavoro delle persone con disabilità, attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Regionale Disabili. La DGR 426/2019 ha approvato il programma annuale⁵ relativo all'utilizzo delle suddette risorse, che prevede, anche per il 2019, il riconoscimento di contributi a sostegno della mobilità casa lavoro.

Fino allo scorso anno le risorse del Fondo erano gestite in autonomia dai singoli territori, con problemi di disparità di trattamento: in alcuni territori il budget assegnato dalla Regione Emilia-Romagna non era sufficiente a soddisfare tutte le esigenze, mentre in altri territori risultava sovrabbondante.

Al fine di garantire maggiore omogeneità e parità di trattamento, nonché una gestione più efficace delle risorse, il programma annuale contempla la possibilità di individuare un Ente capofila fra i Distretti socio-sanitari coinvolti, cui assegnare il budget complessivo risultante dalle somme previste per i singoli Distretti dal Fondo Regionale Disabili.

In attuazione a quanto previsto dalla DGR 426/2019 e per rispondere positivamente alle esigenze espresse dai Comuni e dalle loro Unioni è stato, pertanto, messo a punto l'Accordo, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A), che riconosce alla Città metropolitana di Bologna il ruolo di Ente capofila.

4 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

5 Allegato 1 DGR 426/2019

In particolare, la Città metropolitana sarà competente per lo svolgimento dell'intero procedimento (emissione dell'avviso metropolitano; determinazione, assegnazione e liquidazione dei contributi ai beneficiari, a seguito dei controlli di legge; rendicontazione delle risorse utilizzate), ad eccezione della ricezione delle domande che verrà svolta dai singoli territori.

Si ritiene, pertanto, opportuno approvare l'Accordo attuativo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), nel quale sono compiutamente definite le finalità, le attività e le funzioni previste nonché gli impegni delle parti coinvolte.

L'accordo attuativo decorre dalla data di sottoscrizione e scade contestualmente alla Convenzione quadro sopra richiamata, salvo eventuali rinnovi concordati tra le parti.

Il testo dell'Accordo Attuativo è stato sottoposto all'Ufficio di Presidenza nella seduta del 11/10/2019.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 33⁶, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta della Consigliera delegata Maria Raffaella Ferri.

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si dà atto altresì che sono stati richiesti e acquisiti agli atti il parere del Dirigente dell'Area Sviluppo sociale in relazione alla regolarità tecnica, il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione e gestione risorse.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegato:

A) Accordo, attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale, fra Città metropolitana di Bologna, Unioni e singoli Comuni per la gestione unitaria e centralizzata delle risorse del fondo regionale disabili per la mobilità casa-lavoro.

6 L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

OMISSIS

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

OMISSIS.

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).



**ACCORDO ATTUATIVO
DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA
CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI
COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE
PER LA GESTIONE UNITARIA E
CENTRALIZZATA DELLE RISORSE DEL
FONDO REGIONALE DISABILI PER LA
MOBILITA' CASA-LAVORO**

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.

Considerato che:

- l'area metropolitana bolognese vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra Comuni, forme associative ed enti di area vasta;
- la L. n. 56/2014, istitutiva delle Città metropolitane, indirizza i nuovi enti a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza e attribuisce, all'art. 1, comma 44, lettera e), alla Città metropolitana la funzione di promozione e coordinamento dello sviluppo sociale;
- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna, all'art. 20, prevede e disciplina le diverse forme di collaborazione fra Città metropolitana, Comuni e Unioni di Comuni;
- il Consiglio metropolitano, con delibera n. 54 del 30/11/2016, ha approvato il rinnovo della “Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese”, sottoscritta da tutti i Comuni, nell'anno 2016. Tale convenzione quadro individua fra gli ambiti di collaborazione il coordinamento del sistema di welfare metropolitano e della relativa rete dei servizi e rimanda a successivi accordi attuativi per la concreta realizzazione delle forme di collaborazione nelle diverse aree di intervento;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, all'art. 60, comma 2, ha istituito la Conferenza Territoriale sociale e sanitaria metropolitana (CTSSM) *al fine di garantire il coordinamento di tutti i soggetti istituzionali competenti con riferimento sia alle politiche per la salute ed il*

benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

Vista:

- la DGR 426/2019 “Programmazione anno 2019 delle risorse fondo regionale persone con disabilità: approvazione del programma annuale, degli interventi pluriennali per la transizione scuola-lavoro e delle prime procedure di attuazione”;
- la necessità, evidenziata da parte degli Enti locali dell'area metropolitana bolognese, di semplificare la gestione amministrativa;
- l'opportunità di garantire trattamento omogeneo sull'area metropolitana bolognese dei beneficiari delle prestazioni previste dalla DGR sopra citata.

Preso atto che la sede deputata al raccordo, al confronto ed al coordinamento operativo dei soggetti operanti sui temi dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari è l'Ufficio di Supporto della CTSSM, incardinata nelle attività dell'Area Sviluppo sociale della Città metropolitana di Bologna.

Tutto ciò premesso e considerato, in forza delle deliberazioni degli enti di seguito elencati¹:

la **Città Metropolitana di Bologna** rappresentata dal Sindaco metropolitano Virginio Merola nato a S. Maria Capua Vetere (CE) il 14/02/1955 e domiciliato per la sua carica in via Zamboni n. 13 - Bologna,

il **Comune di Bologna** rappresentato dalla ViceSindaca Marilena Pillati, nata a Bologna il 9/05/1965 e domiciliata per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Maggiore n. 6,

il **Comune di San Lazzaro di Savena** rappresentato dalla Sindaca Isabella Conti, nata a Bologna il 19/07/1982 e domiciliata per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Bracci n. 1, in qualità di capofila del distretto di San Lazzaro di Savena,

l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) rappresentata dal Presidente Massimo Bosso, nato a Casalecchio di Reno il 15/01/1958 e domiciliato per la carica in Via dei Mille n. 9 – Casalecchio di Reno (Bo), in qualità di capofila del Distretto di Reno, Lavino e Samoggia,

¹ d'ora in avanti: *le parti*

l'Unione Reno Galliera (Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale) rappresentata dal Presidente Claudio Pezzoli, nato a San Pietro in Casale il 4/08/1963 e domiciliato per la carica in via Fariselli n. 4 – San Giorgio di Piano (Bo), in qualità di Ente capofila del Distretto Pianura Est,

l'Unione Terre d'Acqua (Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese) rappresentata dal Presidente Marco Martelli, nato a Crevalcore l'1/10/1960 e domiciliato per la carica in Corso Italia n. 74 - San Giovanni in Persiceto, in qualità di capofila del distretto Pianura Ovest,

l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese (Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato) rappresentata dal Presidente Maurizio Fabbri nato a Castiglione dei Pepoli il 21/11/1977 e domiciliato per la carica in Piazza della Pace n. 4 – Vergato (Bo), in qualità di capofila del distretto dell'Appennino Bolognese,

il **Nuovo Circondario Imolese** (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano) rappresentato dalla Presidente Manuela Sangiorgi, nata a Imola il 22/01/1972 e domiciliata per la carica in Via Boccaccio n. 27 – Imola, (Bo), in qualità di capofila del Distretto di Imola,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità e oggetto dell'accordo

Con il presente accordo le parti perseguono finalità di semplificazione nell'assegnazione dei contributi di sostegno alla mobilità casa-lavoro, oltre che di omogeneità di trattamento dei beneficiari.

Le eventuali risorse residue, dopo l'erogazione dei contributi ai beneficiari, potranno essere utilizzate per un servizio di trasporto integrato organizzato dagli enti firmatari. Le modalità di utilizzo di tali eventuali risorse residue saranno definite in sede di Ufficio di Supporto della CTSSM in tempi congrui con la rendicontazione da consegnarsi alla Regione Emilia-Romagna.

Art. 2 - Attività

La finalità di cui all'art. 1 verrà perseguita attraverso la collaborazione funzionale fra le parti ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Convenzione quadro; in particolare la collaborazione si sostanzia nella gestione unitaria e centralizzata da parte della Città metropolitana delle risorse del Fondo Regionale Disabili relative alla mobilità casa-lavoro, erogate, per l'intero territorio metropolitano, dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione del Programma deliberato annualmente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 L.R. 17/2005 come modificato dall'art. 84 della L.R. 13/2015 nonché dall'art. 15 della L.R. n. 22/2015, che definisce obiettivi e linee di intervento prioritarie per la programmazione e attuazione delle azioni finanziate a valere sulle risorse del citato Fondo Regionale Disabili.

La Città metropolitana svolgerà le seguenti funzioni:

- emissione dell'avviso metropolitano per l'erogazione dei contributi;
- calcolo e determinazione dei contributi da erogare ai beneficiari;
- assegnazione e liquidazione dei contributi medesimi;
- rendicontazione delle risorse utilizzate.

Gli enti firmatari svolgeranno le seguenti funzioni:

- raccolta delle domande di contributo attraverso le modalità definite dall'avviso emesso dalla Città metropolitana;
- verifica preliminare di completezza della domanda;

Art. 3 - Impegni delle parti

Gli enti firmatari si impegnano a effettuare la verifica preliminare di completezza delle domande e ad inviare le medesime entro trenta giorni dalla chiusura dell'avviso emesso dalla Città metropolitana.

Nei successivi sessanta giorni, la Città metropolitana, attraverso i propri uffici e risorse umane ad essi assegnate dell'Area Sviluppo Sociale:

- effettua i controlli obbligatori previsti dalla legislazione vigente;
- comunica l'eventuale non ammissibilità della domanda ai richiedenti;
- si impegna a realizzare le attività di assegnazione, liquidazione e rendicontazione delle risorse utilizzate.

Non sono previsti oneri finanziari a carico delle parti.

Art. 4 - Durata e monitoraggio dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e scade contestualmente alla Convenzione quadro sopra richiamata, salvo eventuali rinnovi concordati tra le parti.

Nel corso del mese di Settembre di ciascun anno di vigenza dell'accordo, la Città metropolitana, attraverso l'Ufficio di Supporto della CTSSM e in collaborazione con gli enti firmatari, realizza il monitoraggio delle attività, provvedendo ad eventuali adeguamenti e modifiche del presente atto, anche in seguito a modifiche della normativa regionale.

Art. 5 - Giurisdizione e normativa applicabile

Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.

Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.

La registrazione è prevista in caso d'uso.

Art. 6 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla Convenzione quadro approvata dal Consiglio metropolitano.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti riportate in premessa e che deliberano per approvazione il presente accordo attuativo².

² ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente